

**Tribunale di Milano****Sezione II Civile****DECRETO**

Il giudice, dott. Sergio Rossetti,

nella procedura di liquidazione del patrimonio iscritta al numero di r.g. **77/2021** nei confronti di

vista la “*memoria di costituzione con precisazione dei crediti e osservazioni alla relazione particolareggiata*” depositata dal creditore \_\_\_\_\_, contenente la richiesta di “*revocare il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012*”, per insussistenza dello stato di sovraindebitamento e dei presupposti della procedura instaurata dal debitore;

considerato che, dal punto di vista processuale, l’esame del merito della menzionata istanza presuppone la verifica della soggezione del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio alla disciplina di cui all’art. 742 c.p.c., a mente del quale i decreti camerali *possono essere in ogni tempo modificati o revocati*, fatti salvi gli acquisti anteriori dei terzi di buona fede;

rilevato che una tale opzione interpretativa deve fondarsi sul rinvio generale agli artt. 737 ss. c.p.c. contenuto nel combinato disposto di cui agli artt. 10, co. 6 e 14-*quinquies*, co. 1, l. 3/2012;

considerato che l’art. 10, co. 6, l. 3/2012, richiamato dall’art. 14-*quinquies* l. 3/2012, subordina l’applicazione delle singole norme dei procedimenti camerali ad un vaglio di compatibilità con la disciplina complessiva delle procedure sovraindebitamento da cui origina il provvedimento interessato;

rilevato che, secondo l’orientamento pacifico della Suprema Corte, sono soggetti al potere di revoca quei provvedimenti camerali privi dei caratteri di decisorietà e definitività idonei ad incidere stabilmente, con efficacia di giudicato, su posizione di diritto soggettivo; viceversa, avverso i provvedimenti che abbiano carattere decisorio e definitivo è dato il rimedio del ricorso straordinario per Cassazione (*ex multis*, cfr. Cass. 23673/2006: “*Il decreto con cui la corte d’appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739 cod. proc. civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre non può essere revocato o modificato ai sensi dell’art. 742 cod. proc. civ., il quale si riferisce unicamente ai*

*provvedimenti camerale privi dei predetti caratteri di decisorietà e definitività (Cass. 31 ottobre 2005 n. 21190)”; cfr., altresì, Cass. 4730/2020; Cass. n. 4766/1999);*

osservata, a tal fine, la recente giurisprudenza di legittimità affermatasi in tema di ammissibilità del ricorso per Cassazione, *ex art. 111, co. 7, Cost.*, contro i provvedimenti sui reclami proposti, *ex art. 739 c.p.c.*, avverso i decreti relativi all’omologa del piano del consumatore (cfr., da ultimo, Cass. 28013/2022; 17834/2019);

rilevato che le pronunce citate hanno valorizzato i caratteri della “*decisorietà*” e della “*definitività*” dei provvedimenti impugnati in quelle sedi (“*imprescindibile condizione per l’esercizio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., avverso provvedimenti giurisdizionali aventi - è il caso di specie - forma giuridica diversa da quella della sentenza, è la contestuale presenza, nel loro contenuto e nella loro disciplina, dei caratteri della "decisorietà" e della "definitività" (cfr. Cass. 25.2.2002, n. 2755; Cass. 11.6.1997, n. 5242)*”, così, ad es. Cass. 28013/2022);

rilevato che in questo filone si inserisce, peraltro, Cass. 10095/2019, la quale ha ritenuto ammissibile un ricorso *ex art. 111, co. 7, Cost.* contro la decisione di accoglimento del reclamo proposto contro il decreto di omologazione del piano del consumatore, seguendo a tal fine un precedente in tema di accordo di composizione della crisi ritenuto adatto, per motivazioni e elementi di somiglianza, anche al caso ivi esaminato: “*il carattere contenzioso del procedimento risulta sicuro, in ragione della disciplina dettata nell'art. 12 bis della legge, sulla falsariga sostanziale della norma dell'art. 10. L'idoneità del provvedimento a incidere su diritti soggettivi risulta poi dalla norma dell'art. 12 ter (in specie, là dove dispone che "dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta del piano")*”;

ritenuto, dunque, che già la Corte di Cassazione ha applicato i principi dettati nel corso dell’esame di una procedura di sovraindebitamento ad un’altra tipologia di procedura, a seguito della verifica della sussistenza di quegli elementi strutturali che attribuiscono al provvedimento esaminato la stessa idoneità alla sindacabilità davanti alla Suprema Corte per motivi di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 10095/2019, sopra citata);

considerato che il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio è, pacificamente, soggetto a reclamo, *ex art. 739 c.p.c.*;

ritenuto che il decreto pronunciato in sede di reclamo avverso il provvedimento di cui all’art. 14-*quinquies* l. 3/2012 presenta entrambi i requisiti della decisorietà e definitività che ne consentirebbero l’impugnazione straordinaria davanti alla Suprema Corte, incidendo con la stessa efficacia e stabilità dei decreti di omologazione sopra menzionati sui diritti soggettivi delle parti (tra cui l’interruzione

delle procedure esecutive e cautelari), senza previsione, peraltro comune alle altre due procedure citate, di eventi estintivi della procedura (cfr. art. 12, co. 4 e 5, art. 14-*bis* l. 3/2012), limitando la legge a rendere instabile la sola pronuncia relativa all'esdebitazione, successiva alla liquidazione del patrimonio (art. 14-*terdecies* l. 3/2012);

ritenuto, quindi, che il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, se non reclamato nei termini, assume la medesima decisorietà e definitività del decreto pronunciato in sede di reclamo e che, pertanto, lo stesso non può essere revocato;

**p.q.m.**

dichiara inammissibile la richiesta di revoca formulata da

Si comunichi alle parti.

Milano, 14.11.2022

Il giudice

dott. Sergio Rossetti